

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

ALASSIO IN SALUTE RUNNING TEAM

IL PRESENTE STATUTO E' STATO REGISTRATO IL 10 NOVEMBRE 2009

STATUTO DELL'Associazione Sportiva Dilettantistica

ALASSIO IN SALUTE RUNNING TEAM

approvato dai soci promotori in data 08.11.2009

Titolo I°: DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITA'

Art. 1 - Denominazione e sede.

E' costituita in conformità alle leggi vigenti, la associazione sportiva dilettantistica denominata "A.s.d. ALASSIO IN SALUTE RUNNING TEAM" (in forma abbreviata: A.S.R.T.), con sede provvisoria in Alassio (SV), Via della Chiusetta 14, presso il Centro Medico Alassio Salute.

Art. 2 - Natura.

La a.s.d. ALASSIO IN SALUTE RUNNING TEAM è costituita in forma di associazione a carattere apartitico e aconfessionale, senza scopo di lucro.

La a.s.d. ALASSIO IN SALUTE RUNNING TEAM è associazione autonoma: si conforma comunque alle norme e alle direttive degli organismi ufficialmente riconosciuti dall'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del C.O.N.I. nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, in primis, per particolare attinenza societaria, la F.I.D.A.L. (Federazione Italiana di Atletica Leggera), alla quale l'associazione richiederà affiliazione con specifica delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3 - Compiti e finalità.

La a.s.d. ALASSIO IN SALUTE RUNNING TEAM ha lo scopo primario di promuovere lo sviluppo dello sport (in particolare della corsa) e di organizzare l'attività dei soci che lo praticano.

A tal fine la a.s.d. ALASSIO IN SALUTE RUNNING TEAM, nel rispetto di principi di democrazia interna si propone:

a) lo sviluppo, la promozione, l'organizzazione e la disciplina dello sport dilettantistico in tutte le forme e manifestazioni, in particolare ma non esclusivamente nel territorio di Alassio, compresa l'attività didattica, educativa e promozionale sul territorio e nelle scuole;

- b) la promozione degli aspetti di salute, fisica e psicologica, derivante da una sana e consapevole attività sportiva;
- c) la gestione di attività e servizi connessi e strumentali all'organizzazione ed al finanziamento dello sport;
- d) di praticare e propagandare l'attività sportiva dilettantistica, facendo in modo che i propri soci siano stimolati e presenti nella vita associativa e come esempio di una sana e consapevole attività sportiva;
- e) di insegnare il rispetto dell'ambiente per una migliore qualità di vita;
- f) di valorizzare il patrimonio turistico locale, mirando all'implementazione dei flussi di turisti soprattutto se intenzionati a svolgere sul territorio di Alassio una competente attività motoria e/o sportiva, opportunamente veicolata e gestita da organismi medici di comprovata esperienza nel settore;
- g) di utilizzare e valorizzare gli impianti sportivi del territorio nonché spazi, ambienti o attrezzature disponibili per promuovere lo sport in modo sano e consapevole, come descritto nel precedente punto c)
- h) di indire corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- i) di promuovere attività didattiche per l'avvio, aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva nonché promuovere iniziative di informazione, sensibilizzazione e promozione della pratica sportiva sana e consapevole, anche con scopi di autofinanziamento;
- j) di attivare rapporti continui e proficui con gli Enti pubblici di riferimento e di sottoscrivere convenzioni con soggetti pubblici o privati per utilizzare e valorizzare impianti sportivi ed annesse aree di verde o attrezzature; di collaborare, inoltre allo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive e culturali;
- k) di essere coordinatrice di eventuali intese, sinergie e opportunità di collaborazione tra gli associati;
- l) di svolgere attività di studio per l'approfondimento e la soluzione di problemi connessi all'attività degli associati, anche attraverso l'organizzazione di convegni, seminari, corsi di formazione e qualificazione professionale;
- m) di programmare, organizzare e disciplinare l'attività agonistica dei soci, pur stimolando, attraverso la continuità della comunicazione tra gli associati, partecipazioni autonome purchè nello spirito delle finalità dell'Associazione

n) di gestire l'immagine della corsa di fondo e in particolare della maratona (con tutte le sue derivazioni riconosciute dagli organismi sportivi nazionali)

o) di organizzare tornei, manifestazioni ed iniziative sportive finalizzate alla promozione della corsa nelle diverse discipline previste dalle norme;

p) di svolgere attività culturali, sociali e solidali secondo i programmi predisposti dal Consiglio Direttivo, anche previa consultazione con l'Assemblea dei soci.

Titolo II°: SOCI

Art. 4 – Adesione alla a.s.d. ALASSIO IN SALUTE RUNNING TEAM.

L'Associazione è composta da:

- soci fondatori
- soci ordinari
- soci sostenitori
- soci onorari

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. La domanda va compilata su apposito modulo redatto in forma cartacea (scaricabile anche on line dal sito dell'associazione).

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e si impegnerà a versare entro 15 giorni dall'accettazione della richiesta la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

I soci fondatori sono coloro che avendo partecipato al casting per il Progetto "Yes you can run" per la partecipazione alla Venice Marathon 2009 del 25 ottobre 2009 indetto dal Centro Medico Alassio Salute e richiedono espressamente di essere inseriti in tale categoria. Fatte salve ulteriori agevolazioni deliberate dal Consiglio Direttivo, i soci fondatori sono ammessi a versare la prima quota associativa in forma ridotta, e specificatamente per la quota associativa di importo corrispondente alla quota da versare annualmente alla FIDAL.

I soci sostenitori sono coloro che partecipano alla vita dell'associazione senza praticare attività sportiva agonistica.

Personaggi di spicco del mondo della corsa, in particolare della maratona, della cultura, dello spettacolo e della vita sociale di fama nazionale, possono essere ammessi alla Società con la qualifica di Soci Onorari, su delibera della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

Art. 5 – Diritti dei Soci.

La qualifica di socio da' diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito: la quota va versata entro il 31 gennaio di ogni anno solare.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Art. 6 – Motivi di esclusione dei Soci.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;

che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 6 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;

che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.

Il socio interessato dal provvedimento ha 10 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per inviare in forma scritta le proprie controdeduzioni al Consiglio Direttivo. Nel caso quest'ultimo confermi la propria decisione, il socio può proporre istanza, nel termine di 10 giorni della ricezione della comunicazione della conferma dell'esclusione, per chiedere la convocazione dell'assemblea la quale a maggioranza confermerà o revocherà il provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO III°: RISORSE ECONOMICHE - ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 7 – Risorse economiche

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

quote e contributi degli associati;

quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;

eredità, donazioni e legati;

contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribu-

ire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o da specifiche destinazioni vincolanti da parte dell'ente erogatore.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Art. 8 – Esercizio sociale.

Il primo esercizio sociale va dal 9/11/2009 al 31/12/2010. Per gli anni successivi l'esercizio sociale andrà dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Tesoriere predispone e illustra al Consiglio Direttivo il rendiconto economico e finanziario da presentare a cura del Presidente all'Assemblea dei Soci. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Titolo IV°: STRUTTURA DELLA a.s.d. ALASSIO IN SALUTE RUNNING TEAM

Art. 9 - Organi della a.s.d. ALASSIO IN SALUTE RUNNING TEAM.

Gli organi della **a.s.d. ALASSIO SALUTE IN RUNNING TEAM** sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente della **a.s.d. ALASSIO IN SALUTE RUNNING TEAM**;

Art. 10: Assemblea dei soci.

L'assemblea ordinaria della **a.s.d. ALASSIO IN SALUTE RUNNING TEAM**, è convocata mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le diverse attività almeno venti giorni prima della adunanza: l'avviso deve contenere l'ordine del giorno, la sede di effettuazione, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. L'avviso di convocazione, oltre che con le modalità suindicate, può essere trasmesso via e-mail, lettera o sms, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;

c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 11: Diritto di voto.

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 12: Assemblea straordinaria.

L'assemblea straordinaria si riunisce, invece, quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei soci in regola con il pagamento della quota associativa.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 15 giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quinti (3/5) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

Articolo 13

L'assemblea e' presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 14: Componenti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da 5 membri scelti fra gli associati maggiorenni.

I componenti del Consiglio restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo comunicazione da spedire anche attraverso la posta elettronica o sms da consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;

f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;

g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;

h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

i) i Consiglieri non possono ricoprire incarichi analoghi in associazioni o società sportive avente la medesima finalità sportiva pena la radiazione o sospensione dall'incarico.

Il Consiglio Direttivo ha comunque facoltà di nominare una Commissione Tecnica Consultiva alla quale rivolgersi e dalla quale ricevere indicazioni e/o suggerimenti utili per qualunque finalità legata all'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

PRESIDENTE

Articolo 15: Il Presidente della a.s.d. ALASSIO IN SALUTE RUNNING TEAM

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione: per gli atti amministrativi e finanziari può delegare in sua vece il tesoriere dell'associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. Fatte salve le prerogative del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, può autonomamente rappresentarsi quale responsabile dell'Associazione in tutte le attività a rilevanza interna ed esterna e per gli scopi contenuti nel presente statuto.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate da uno dei Consiglieri nominati per la singola eventualità dal Presidente stesso..

PUBBLICITA' E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI

Articolo 16

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

SCIoglIMENTO

Articolo 17

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, **tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva**, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

NORMA FINALE

Articolo 18

Per quanto non e' espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.

In caso di controversie non altrimenti sanabili e per quanto stabilito delle norme vigenti, viene eletto competente il Foro di Savona.